

*MA***DETERMINAZIONE N. 417 DEL 24 OTT. 2011**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 24 OTT. 2011

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per la cooperazione nell'ambito della ricerca e dello scambio di informazioni statistiche.

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 30 luglio 2008, con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Considerato che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL - organo di consulenza delle Camere e del Governo predispone mediante l'acquisizione di informazioni statistiche di qualità rapporti periodici, studi e indagini sui temi dell'andamento della congiuntura economica, del mercato del lavoro, della contrattazione, dell'immigrazione e della lotta alla criminalità;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, art. 17, comma 4, che ha assegnato al CNEL il compito di creare e gestire una banca dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni del lavoro;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) con il quale è stato istituito presso il CNEL l'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri, con compiti di elaborazione di indicatori di inserimento occupazionale e sociale degli immigrati;

578

A

Valutata la richiesta del CNEL, pervenuta con nota del 23 marzo u.s. di recuperare ed ampliare la Convenzione stipulata tra le parti nel febbraio 2002;

Considerato che per l'attuazione della convenzione, l'Istituto farà riferimento alla Commissione speciale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e si atterrà alle modalità per la fornitura di dati statistici ai soggetti SISTAN indicate nella Determinazione commissariale n. 60 del 11 marzo 2010;

Valutato che le spese di predisposizione e di fornitura dei dati nonché delle conseguenti elaborazioni restano a carico di ciascuna Amministrazione fornitrice in attuazione di quanto disposto dall' art. 50 comma 2 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD) e seguenti modificazioni ed integrazioni;


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare l'allegato testo di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per la cooperazione nell'ambito della ricerca e dello scambio di informazioni statistiche che è parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Mastrapasqua



CONVENZIONE
PER LA COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLA RICERCA
E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI STATISTICHE

tra

- Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959, domiciliato per la carica in Roma (RM), Via Ciro il Grande n. 21, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di Presidente, in forza del D.P.R. 30 luglio 2008 registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2008, come tale suo legale Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

- On. Prof. ANTONIO MARZANO, nato a Roma (RM) il 18 febbraio 1935, domiciliato per la carica in Roma (RM), Via Davide Lubin n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del "CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO", con sede in Roma (RM), Via Davide Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella sua qualità di Presidente, in forza del D.P.R. 28 luglio 2010 registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2010, come tale suo legale Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 1, del Regolamento degli Organi del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

(in appresso anche più brevemente "CNEL");

premessi che

il CNEL, per l'esercizio delle proprie funzioni, ha bisogno di acquisire informazioni statistiche di qualità inerenti al mercato del lavoro;

tra i compiti istituzionali del CNEL vi è in particolare la creazione e la gestione di una banca dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni del lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 4, legge 30 dicembre 1986, n. 936, "alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni in tali materie";

è compito istituzionale del CNEL "l'elaborazione di rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro" (art. 10, lett. c, legge citata);

il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) e il relativo regolamento di attuazione (DPR n. 394 del 31 agosto 1999) hanno previsto l'istituzione presso il CNEL dell'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri, con compiti di elaborazione di indicatori di inserimento occupazionale e sociale degli immigrati;

l'INPS può avere interesse a disporre di informazioni raccolte dal CNEL relative ai contratti collettivi di lavoro, nazionale e integrativi, nonché degli elaborati prodotti dal CNEL con l'utilizzo dei dati INPS nell'ambito delle attività sopra descritte;

in tale quadro normativo tanto l'INPS che il CNEL sono interessati a stabilire rapporti di collaborazione regolari in materia di lavoro, contrattazione collettiva e immigrazione;

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO INDICATO

Art. 1(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione definisce l'oggetto e le modalità di collaborazione tra il CNEL e l'INPS finalizzata allo scambio di informazioni e dati, allo scopo di migliorare la comprensione dei fenomeni rientranti nei comuni campi di osservazione, nell'ottica di fornire agli utenti e al Paese un'informativa completa, tempestiva e accurata.

Art. 2 (Ambito della collaborazione)

Le due Istituzioni potranno collaborare a progetti di ricerca di volta in volta definiti, scambiandosi, nei tempi e con modalità definite ai sensi della presente convenzione, i flussi di dati statistici individuati, in relazione alle esigenze che si manifesteranno nel tempo. CNEL e INPS promuoveranno infine l'informazione e la consultazione reciproca su aspetti di comune interesse.

Art. 3 (Fornitura di dati e periodicità)

L'INPS si impegna a fornire, con periodicità diverse determinate tenendo conto della peculiarità delle singole sequenze di dati e degli aggiornamenti successivi che intervengono nelle banche dati medesime, su richiesta del CNEL, le seguenti informazioni:

- dati statistici sulle imprese, sugli occupati e sulle retribuzioni comprendenti informazioni relative alle imprese per classe dimensionale, provincia e ramo di attività economica, occupati e monte retribuzioni per provincia, ramo di attività economica e classe dimensionale dell'impresa;
- dati statistici sul numero degli occupati per sesso, provincia, ramo di attività economica, qualifica professionale e tipologia di rapporto di lavoro;
- dati statistici relativi a pensioni (suddivise secondo le diverse tipologie) e ammortizzatori sociali (CIG — prepensionamenti — indennità di disoccupazione e di mobilità), con particolare riguardo al numero di ore di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) e di lavoratori equivalenti, numero e media annuale di beneficiari dell'indennità di disoccupazione e di quella di mobilità, tutto suddiviso tra nati in Italia e nati all'estero (extraUE15), a livello nazionale, per regioni e per province, nel periodo temporale che sarà concordato tra le parti, in sede tecnica;
- retribuzioni medie annue pro capite dei lavoratori dipendenti d'azienda e numero dei beneficiari, suddivisi tra nati in Italia e nati all'estero (extra UE 15), a livello nazionale, per regioni e per province, nel periodo temporale che sarà concordato tra le parti, in sede tecnica.

Art. 4 (Impegni del CNEL)

Il CNEL si impegna a fornire i prodotti derivati dalle elaborazioni dei dati statistici forniti dall'INPS, oltre che le informazioni raccolte nelle analisi della dinamica della contrattazione collettiva.

Art. 5 (Utilizzo e disponibilità dei dati)

Il CNEL ha facoltà di utilizzare i dati forniti dall'INPS in base alla presente convenzione in forma aggregata e anonima.

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

Art. 6 (Modalità operative)

Per conto del CNEL i rapporti con l'INPS relativi all'implementazione, alla gestione e allo sviluppo della presente convenzione saranno tenuti dalla Commissione speciale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Le procedure tecniche, nonché le modalità di identificazione dei funzionari ammessi ad accedere alle banche dati saranno concordate tra le parti.

Art. 7 (Costi)

Nessun corrispettivo è dovuto da ciascuna delle Istituzioni per l'attività di fornitura dei dati oggetto di scambio ai sensi della presente convenzione. I costi di predisposizione e fornitura dei dati sono a carico del produttore.

Art. 8 (Durata della convenzione e facoltà di recesso)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile con esplicita volontà delle parti. Ciascuna della parti ha facoltà di recedere dalla stessa, dandone preavviso scritto almeno tre mesi prima della data di recesso, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei rispettivi compiti istituzionali, venga meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto convenzionale.

Roma, 2011

Per il CNEL
Il Presidente

Per l'INPS
Il Presidente